

N. 19/24 RG

SENT u 17/2024  
CRON u 877/2024  
REPC u 23/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**IL TRIBUNALE DI MACERATA**

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione

Dott. Paolo Vadalà	Presidente
Dott. Filomena Di Gennaro	Giudice
Dott. Enrico Pannaggi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di ROSSINI Giovanni (CF. RSSGNN65H22Z614P), nato a Cabimas - Venezuela il 22/06/1965 e residente in Recanati (MC), Via Capodaglio n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Dio con studio in 24121 - Bergamo (BG) Via Divisione Julia n. 5, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

letto il ricorso "*per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato art. 268 e seguenti c.c.i. d.lgs del 12 gennaio 2019 n. 14 (ccii)*", depositato in data 13/03/2024 nell'interesse di Giovanni Rossini ed esaminata la documentazione allegata;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che essendo stato il ricorso presentato dal debitore non si ritiene necessaria l'audizione degli stessi;

rilevato che al ricorso è allegata relazione redatta dall'OCC di Macerata nella persona del dott. Roberto Marinelli, il quale, come previsto dall'art. 269, comma 2, CCI ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed ha espresso un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda ("*...attesta la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della Liquidazione Controllata predisposta ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022*);

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 268, comma 1 e 27, comma 3, CCI;

considerato che, come si legge nella relazione dell'OCC, è stata riscontrata una effettiva *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* (pag. 4 della relazione OCC);

rilevata l'assenza di domande di accesso da parte dei ricorrenti a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza previste dal Titolo IV del CCII;

ritenuto sussistere lo stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII;

rilevato che, il nucleo familiare del ricorrente, composto da 3 persone, nello specifico, dal debitore Giovanni Rossini, dalla moglie Patrizia Orfei e dalla figlia minore Giulia Rossini, è gravato da una considerevole esposizione debitoria (euro 404.922,35, pag. 8 relazione OCC);

rilevato che *"il debitore non possiede alcun bene immobile [...] e il patrimonio mobiliare è costituito solamente dal saldo del conto corrente postale pari alla data del 21.02.2024 ad € 29,27 e dalla disponibilità da parte del debitore del proprio reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato part-time della somma di euro 1.359,00 netti mensili [...]"* (pag. 12 della relazione OCC);

rilevato, quindi, che il ricorrente ha messo a disposizione dei creditori parte del proprio stipendio, pari ad *"euro 300,00 mensili per un periodo di 6 (sei) anni e quindi per un importo complessivo di realizzo pari ad € 21.600,00, oltre alle spese di procedura stimate in € 1.775,38, per un totale arrotondato di € 23.500,00"* (pag. 12 Relazione OCC).

considerato, ancora, che nella domanda di adesione alla liquidazione controllata, il debitore esclude il reddito della coniuge, derivante da contratto part-time a tempo indeterminato (pari a circa € 900,00 mensili), in quanto necessario per il sostenimento del nucleo familiare;

tenuto conto, infine, che la figlia minore della coppia risulta economicamente dipendente dalla famiglia;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali degli Enti Locali;

ritenuto che la documentazione consenta la ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della parte debitrice ricorrente;

ritenuta in definitiva ammissibile la domanda;

**PQM**

Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII;

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata di ROSSINI Giovanni, CF. RSSGNN65H22Z614P, nato a Cabimas - Venezuela il 22/06/1965 e residente in Recanati (MC), Via Capodaglio n. 20;

**nomina**

giudice delegato il dott. Enrico Pannaggi e liquidatore l'OCC il dott. Roberto Marinelli con studio in Macerata, Via G.B. Velluti n. 19;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10 comma 3 CCII;

**fissa**

il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.052,50 netti mensili, disponendo che il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione,

**dispone**

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

**dispone**

a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Macerata, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore, e la pubblicazione della stessa nel registro delle imprese;

**dichiara**

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

**manda**

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore nominato;

**dispone**

invece che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024

Il Giudice estensore

*Dott. Enrico Pannaggi*

Il Presidente

*Paolo Vadalà*

TRIBUNALE DI MACERATA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, li 11/04/2024

Il Funzionario  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Samantha Cimarelli*